

# Sistema finanziario

N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
1	<b>Garanzia pubblica sulle passività delle banche</b>	<p><b>1. D.L.201/2011</b> (L. 214/2011) Art. 8</p> <p><b>2. D.L. 50/2013</b> (L. 15/2014) Art. 9, c.3</p> <p><b>3. D.L. 18/2016</b> (L. 49/2016) - Art. 3-13bis</p> <p><b>D.L. 237/2016</b> (L15/2017) - Art. 24 c.1 e 24-bis c. 11 (Cfr misura 20)</p> <p><b>4. D.L. 50/2017</b> (L.96/2017) Art.60 – sexies</p> <p><b>5. DL 1/2019 (L16/2019)</b> Art. 1 – 11</p> <p><b>DL 22/2019</b> (L.41/2019) Art. 20-23</p> <p>DL.34/2019 (L.58/2019) Art.36-ter</p> <p><b>L.160/2019</b> Art.1 c.236 – 238;445</p> <p><b>6.DL34/2020</b> (L.77/2020) Art. 32,165 - 167</p>	<p><b>1. DL 201:</b> Concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane (aventi sede legale in Italia), ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744. L'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.</p> <p><b>2. DL 150:</b> La disciplina derogatoria prevista dal DL 201 si applica per le operazioni di finanziamento da parte di BKI garantite mediante pegno o cessione di credito concluse entro il 31 dicembre 2014.</p> <p><b>3. DL 18:</b> introdotte misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS). Con riferimento alla "cartolarizzazione" viene disciplinata tutta la fase di strutturazione dell'operazione, compreso il rating cui devono essere sottoposti i titoli <i>senior</i> per ottenere la garanzia statale. L'operatività delle misure è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga).</p> <p><b>DL 237:</b> il MEF è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione. Per accedere alla garanzia gli strumenti di debito devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge;</li> <li>• avere durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni;</li> <li>• prevedere il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;</li> <li>• essere a tasso fisso, in euro, senza clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;</li> <li>• Non essere strutturati o prodotti complessi né incorporare una componente derivata.</li> </ul> <p>L'ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine</p> <p>La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta tali requisiti, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità; ovvero a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte a seguito di notifica individuale alla Commissione</p> <p>Il corrispettivo per la garanzia è determinato caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione, in linea con le comunicazioni della Commissione in materia</p> <p><b>4.DL50:</b> reca disposizioni complessivamente volte alla velocizzazione del mercato dei crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari, permettendo in particolare alle società cessionarie di tali asset di concedere finanziamenti volti a migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati medesimi e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. In tale caso, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi è affidata a una banca o un intermediario finanziario autorizzato.</p> <p><b>5.DL1:</b> sono dettate disposizioni in merito all'attività di concessione delle Garanzie di Stato da parte del MEF a favore di "Banca Carige", fino al 30 giugno 2019, al fine di prevenire fenomeni di instabilità del sistema finanziario che potrebbero derivare da una situazione di crisi dell'intermediario. Le Garanzie dello Stato possono essere concesse sulle passività finanziarie relative a "Banca Carige" e che presentano le caratteristiche di essere: a) di nuova emissione; b) a tasso fisso; c) denominate in euro; e) non presentino clausole che subordinino le azioni di rimborso della quota capitale e quota interessi; f) non siano strumenti complessi né parzialmente o totalmente di natura derivata. Tali garanzie sono onerose, incondizionate, irrevocabili e a prima richiesta, non possono essere concesse per un ammontare superiore a un terzo del valore nominale totale delle passività emesse dall'emittente e garantite dallo Stato. Sono inoltre esenti dalla disciplina della Garanzia le passività che rientrano nel computo del capitale di vigilanza (CET1, CET2 e AT1).</p> <p>In quanto onerose, il testo di legge dettate le condizioni per il computo delle commissioni che Banca Carige è tenuta a pagare in cambio dell'attività. In particolare, per le passività emesse con durata superiore ai dodici mesi, si applica una commissione di base pari allo 0,40% del valore nominale della passività garantita più un ulteriore importo pari allo 0,40% di un valore rappresentativo del rischio associato a quella passività. Per le passività con durata inferiore ai dodici mesi il valore della commissione fissa è posto allo 0,50%, mentre l'altro rimane determinato allo 0,40%. Le garanzie possono essere richieste anche al fine di integrare il valore di realizzo del collaterale</p>	<p><b>1. DL 201:</b> autorizzata spesa di 200 mln annui dal 2012 al 2016.</p> <p><b>2. DL 150:</b> senza effetti</p> <p><b>3. DL 18:</b> previste maggiori spese per 120 mln nell'anno 2016, con effetti limitati sul bilancio dello Stato</p> <p><b>DL 237:</b> previste maggiori spese per 20 mld nel 2017, e 1 mln annui a decorrere dal 2018 con effetti su SNF: In termini di IN previste maggiori spese per 1 mln annui dal 2017</p> <p><b>4. DL50:</b> senza effetti</p> <p><b>5. DL1:</b> senza effetti nel triennio 2020-2022</p> <p><b>DL 22:</b> senza effetti nel triennio 2020-2022</p> <p><b>DL34:</b> senza effetti</p> <p><b>L.160:</b> senza effetti</p> <p><b>6.DL34:</b> SNF: Spese 2020: 30 mln</p>	<p><b>3. DL 18:</b> <b>DM MEF 3 agosto 2016</b> (in attuazione art.12 c. 1); istituisce un Fondo di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze <b>Previsto DM MEF</b> (in attuazione art. 13 c. 2); detta disposizioni attuative circa la riforma del settore bancario cooperativo</p> <p><b>DL 237</b> <b>Previsto DM MEF</b> (in attuazione art. 1, c. 1); per autorizzare la concessione della garanzia dello Stato su passività (fino al 30/6/2017) <b>Previsto DM MEF</b> (in attuazione art.6 c.6); variazione dei criteri di calcolo e la misura delle commissioni in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere. <b>Previsto DM MEF</b> (in attuazione art.18 c.2); dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri.</p> <p><b>DM MEF 27 luglio 2017</b> (in attuazione art. 18 c.3); dispone l'aumento del capitale dell'emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero; il prezzo di sottoscrizione o di acquisto; la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.</p> <p><b>DM MEF 6 aprile 2017</b> (in attuazione art.24 c.2); disposta la ripartizione della dotazione del Fondo (pari a 20 miliardi di euro) e la eventuale rimodulazione in relazione alle effettive esigenze. In particolare, il DM dispone che la somma di 16 miliardi di euro venga destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il loro rafforzamento patrimoniale.</p> <p><b>Previsti DM MEF</b> (in attuazione art.27 c.4); provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati, ovvero delle risorse che si prevede di non utilizzare.</p> <p><b>5. DL1:</b> <b>Previsto DM MEF</b> (in attuazione c.22); stabilisce ripartizione della dotazione del fondo tra le finalità previste nel provvedimento.</p> <p><b>DL 22:</b> <b>Previsto (eventuale) DM MEF</b> (in attuazione art. 20); per prorogare il periodo di garanzia dello Stato</p>	<p><b>1. DL 201 :</b> GU 284/2011 <b>L.214:</b> GU 300/2011</p> <p><b>2. DL 150:</b> GU 304/2013 L.15: GU 49/2014</p> <p><b>3. DL 18:</b> GU 37/2016 L.49: GU 87/2016</p> <p><b>DL 237:</b> GU 299/2016 L.15: GU 43/2017</p> <p><b>4. DL50:</b> GU 95/2017 L.96:GU 144/2017</p> <p><b>5.DL1 :</b> GU 6/2019 L.16 :GU 58/2019</p> <p><b>DL 22:</b> GU 71/2019</p> <p><b>L.41/2019:</b> GU 120/2019</p> <p><b>DL 34 :</b> GU 100/2019 L. 58/2019 GU 151/2019</p> <p><b>L.160:</b> GU 304/2019</p> <p><b>6.DL.34/2020:</b> GU 128/2020 L.77/2020 GU 180/2020</p>	<p>Racc. n. 4/2011- Concorrenza e accesso al mercato dei capitali</p> <p>Racc. n. 7/2012 -semplificazioni per le imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'accesso agli strumenti finanziari per le imprese</p> <p>Racc. n. 3/2016 – Sistema bancario e crediti deteriorati</p> <p>Racc. n. 3/2017 Servizi finanziari e sistema bancario</p> <p>Racc. 5/2019: favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, riduzione dei crediti deteriorati, migliorare il finanziamento non bancario</p>	<p>AGS n. 2/2012 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia</p> <p>AGS n. 2/2014 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia</p> <p>AGS n. 1/2017 - Promozione degli investimenti</p> <p>AGS n. 1/2018 - Promozione degli investimenti</p>	

N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016	
			<p>stanziano da Banca Carige nel caso di finanziamenti erogati per fronteggiare gravi crisi di liquidità (ELA). In caso d'impossibilità di Banca Carige ad adempiere alle obbligazioni contratte con l'emissione delle nuove passività, quest'ultima è tenuta a richiedere l'attivazione delle Garanzie al Dipartimento del Tesoro il quale, dopo aver appurato la fondatezza della richiesta, sentito il parere di Banca d'Italia, provvede alla corresponsione dell'importo dovuto.</p> <p><b>DL 22:</b> autorizzata la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza - GACS). La misura è temporanea, destinata cioè a operare per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione UE, prorogabili per altri dodici mesi, previo parere positivo delle autorità europee.</p> <p>In sostanza vengono utilizzati i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche.</p> <p><b>DL34:</b> Apportate alcune modifiche all'Art.1 c.1 del DL1/2019 al fine di prorogare, fino alla fine del 2019, l'attività di concessione delle garanzie dello Stato per la risoluzione dello stato di criticità finanziaria in cui versa Banca Carige.</p> <p><b>L.160:</b> integrata la disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) istituito dalla legge di bilancio 2018. In particolare, ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, con riferimento agli aventi causa dei titoli legittimanti le domande di indennizzo è specificato che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute. Con riferimento all'indennizzo per gli azionisti, commisurato al 30 per cento del costo di acquisto dei titoli inclusi gli oneri fiscali, viene specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi, e che gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni. Viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile 2020. Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario, viene previsto che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare.</p> <p>Le disposizioni in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati sono state estese anche alle cessioni di crediti effettuate nell'ambito di operazioni a valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto. Prevede inoltre una serie di benefici per il debitore del credito ceduto.</p> <p><b>6.DL 34/2020:</b> Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS</p> <p>Autorizza il MEF a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché al fine di integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. <b>(cfr.Mis.4)</b></p>							
2	<b>Trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti d'imposta</b>	<p><b>1. D.L. 201/2011</b> (L. 214/2011) Art. 9</p> <p><b>2. DL 59/2016 (L. 119/2016)</b> - Art. 11 (come modificato da DL 237/2016, art. 26 ter)</p> <p><b>DL 237/2016</b> (L15/2017) Art. 26 ter</p> <p><b>3. DL 34/2019</b> L.58/2019 Art. 44 bis c. 2-9</p>	<p><b>1. DL 201:</b> Ampliamento ambito di applicazione della norma originaria: la trasformazione si applica anche alle perdite fiscali; ne beneficiano anche società in liquidazione, sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.</p> <p><b>2. DL 59:</b> interviene sulla vigente disciplina delle DTA - Deferred Tax Assets (imposte differite attive o attività per imposte anticipate). Subordina la trasformazione di alcune DTA in crediti d'imposta al pagamento, da parte delle società interessate, di un canone da versare annualmente fino al 31 dicembre 2029.</p> <p><b>DL 237:</b> modificata la disciplina sulla attività per imposte anticipate (DTA - Deferred Tax Assets). Le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d'imposta possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l'applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone, al ricorrere delle condizioni di legge.</p> <p>L'esercizio dell'opzione si considera effettuato al momento del versamento del canone. Tale opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento del canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029.</p> <p>Inoltre, alle banche di credito cooperativo, in relazione alla trasformazione in crediti d'imposta delle DTA da perdite fiscali connesse ai componenti negativi di reddito, non si applichino i limiti alla riportabilità delle perdite (art. 84 TUIR).</p> <p><b>3 DL 34</b> La normativa prevede una riduzione di IRES, IRAP e deducibilità canone DTA, previo parere</p>		<p><b>1. DL 201:</b> Stimate minori entrate pari a 7 mln dall'anno 2012.</p> <p><b>2. DL 59:</b> sia in termini di SNF che di IN sono previste <b>maggiori entrate</b> pari a 224,3 mln per il 2016, 199,5 mln per il 2017, 172,5 mln per il 2018 e 142,2 mln per il 2019. Previste, inoltre, in termini di SNF, <b>maggiori spese</b> pari a 19,3 mln per il 2017, a 8,3 mln per il 2018 e 7 mln per il 2019, <b>minori entrate</b> pari a 78,5 per il 2017, a 36,2 per il 2018 e a 30,4 per il 2019.</p> <p>In termini di IN previste <b>minori entrate</b> pari a 97,8 mln per il 2017, 44,5 mln</p>		<p><b>1. DL 201:</b> Racc. n. 4/2011- Concorrenza e accesso al mercato dei capitali</p> <p><b>L 214:</b> Racc. 1/2016 - Riduzione del debito, riforma del bilancio, privatizzazioni e politica fiscale</p> <p><b>2.DL 59:</b> Racc. 5/2019: favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, riduzione dei crediti deteriorati, migliorare il finanziamento non bancario</p> <p><b>DL 237:</b></p> <p><b>3. DL 34</b></p>	<p>AGS n. 2/2012 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia</p> <p>AGS n. 1/2017 - Promozione degli investimenti</p>		

N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
			positivo da parte della Commissione Europea. Si dispone inoltre che la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta avvenga, in quote uguali, nei tre esercizi successivi.	per il 2018 e 37,4 mln per il 2019. (Il provvedimento prevede effetti fino al 2028).  <b>DL 237:</b> previste maggiori spese per 17,1 mln nel 2017, 13 mln nel 2018, 23,1 mln nel 2019 e 31,2 mln nel 2020 con effetti su entrambi i saldi Stimate maggiori entrate per 2,4 mln nel 2017, 2,1 mln nel 2018, 1,8 mln nel 2019 e 1,5 mln nel 2020 con effetti su entrambi i saldi. Le maggiori spese e maggiori entrate continuano fino all'anno 2024, con un effetto pari a 21,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5,5 milioni di euro per l'anno 2024  <b>3. DL 34:</b> SNF Maggiori spese: 140,4 mln nel 2020, 141,1 mln nel 2021 e 140,7 mln nel 2022. Maggiori entrate: 66,6 mln nel 2020, 40,7 mln nel 2021 e 39,7 mln nel 2022 Minori entrate: 2,58 mln nel 2021 e 1,19 mln nel 2022. IN Maggiori spese: 140,4 mln per ciascun anno del triennio 2020-2022. Minori entrate: 3,3 mln nel 2021 e 1,5 mln nel 2022 Maggiori entrate: 66,6 mln nel 2020, 40,7 mln nel 2021 e 39,7 mln nel 2022.					
3	<b>Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese</b>	<b>1. D.L. 98/2011</b> (L. 11/2011) Art. 31,  <b>2. L. 145/2018</b> - Art. 1, c 206-220  <b>3.DL76/2020</b> (L.120/2020) Art.40 Quarter  <b>4. L178/2020:</b> Art.1 c. 107-108  <b>5. DL 17/2022</b> (L. 91/2022) Art. 39, comma 1	<b>1. DL 98:</b> Al fine di favorire l'accesso al <i>venture capital</i> e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento. Sono definiti "Fondi per il <i>Venture Capital</i> " (FVC). I fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione ( <i>seed financing</i> ), di costituzione ( <i>start-up financing</i> ), di avvio dell'attività ( <i>early-stage financing</i> ) o di sviluppo del prodotto ( <i>expansion financing</i> ). Le società destinatarie dei FVC devono avere sede operativa in Italia e un fatturato inferiore a 50 mln.  <b>2. L 145:</b> istituito un Fondo di sostegno al <i>Venture</i> per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di <i>Venture Capital</i> o di fondi che investono in fondi di <i>Venture Capital</i> . Le società destinatarie dei fondi per il <i>Venture Capital</i> devono essere in esercizio da meno di 7 anni. Le Pmi devono soddisfare almeno due di tre criteri (Raccom. 2003/361/CE): numero medio di dipendenti inferiore a 250, totale stato patrimoniale non superiore a 43 milioni, fatturato netto annuale non superiore a 50. L'impresa deve inoltre trovarsi in una delle seguenti fasi: sperimentazione, costituzione, avvio dell'attività, sviluppo del prodotto.  <b>3.DL76:</b> Dettate disposizioni per facilitare i rilasci di visti e permessi di soggiorno per gli investitori esteri, o potenziali investitori, interessanti alla partecipazione al capitale di imprese italiane.	<b>1. DL 98:</b> La misura comporta minori entrate per 7,3 mln nel 2012 19,5 mln nel 2013 e 14,3 mln nel 2014  <b>2. L. 145</b> SNF e IN Minori entrate per 9,9 mln nel 2019, 48,3 mln nel 2020 e 37,7 mln nel 2021. SNF Maggiori spese per 30 mln per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. IN Previste maggiori entrate per 10,5 mln nel 2021  <b>3.DL76:</b> Senza effetti	<b>1. DL 98: DM MEF 21 dicembre 2012:</b> incentivi fiscali a favore degli investitori che investono in Fondi per il <i>Venture Capital</i> (FVC).  <b>2.L.145:</b> <b>Schema DI MISE-MEF</b> (in attuazione c. 208): definizione delle modalità d'investimento dello Stato in quote o azioni di uno o più Fondi per il <i>Venture Capital</i> o di uno o più fondi che investono in Fondi per il <i>Venture Capital</i> .  <b>Schema DI MISE-MEF</b> (in attuazione c. 215): definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione delle disposizioni sui piani di risparmio a lungo termine (Adottato).  <b>3. L178:</b>	<b>1. DL 98:</b> GU 155/2011 L.111: GU 164/2011  <b>2. L. 145: GU</b> 302/2018  <b>3.DL76 :</b> GU 178/2020 (L.120 :GU 228/2020)  <b>4.L178:</b> GU 322/2020  <b>5. DL 17:</b> GU 114/2022 L. 91: GU 164/2022	Racc. n. 4/2011- Concorrenza e accesso al mercato dei capitali	AGS n. 2/2012 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia  AGS n.3/2019 stabilità macro-finanziaria e finanze pubbliche sane	

N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
			<p><b>L178:</b> Promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione</p> <p><b>5. DL 17/2022</b> - Incremento Fondo rotativo per operazioni di Ventur Capital di cui all'articolo 1, comma 932 della legge n. 296/2006 - Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49 lettera a) della legge n. 234/2021-del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici</p>	<p><b>L178:</b> SNF: Spese 2021: 3 mln</p> <p><b>5. DL 17:</b> SNF: Spese 2022: 200 mln;</p>	<p><b>DM MISE 27 dicembre 2021 (in attuazione c. 108):</b> per la definizione dei criteri di selezione ed individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.</p>				
4	<b>Regolamentazione Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari</b>	<p><b>1. DLgs n. 47/2012</b></p> <p><b>2. DLGS n. 71/2016</b></p> <p><b>3. DL 22/2019</b> (L.41/2019) Art. 12</p>	<p><b>1. DLGS 47:</b> Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).</p> <p><b>2. DLGS 71:</b> attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)</p> <p><b>3. DL 22:</b> interventi sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione ai fini della quale si assimilano, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei. In particolare, viene stabilito che durante il periodo transitorio gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito, sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.</p>	<p><b>1. DLGS 47:</b> senza effetti</p> <p><b>2. DLGS 71:</b> senza effetti</p> <p><b>3. DL 22:</b> senza effetti</p>	<p><b>1. DLGS 47:</b> GU 99/2012</p> <p><b>2. DLGS 71:</b> GU 117/2016</p> <p><b>3. DL 22:</b> GU 71/2019 <b>L. 41/2019:</b> GU 120/2019</p>	<p>Racc. n. 7/2012 - semplificazioni per le imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'accesso agli strumenti finanziari per le imprese</p>	<p>AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia</p> <p>AGS n. 1/2017 - Promozione degli investimenti</p>		
5	<b>Moneta elettronica</b>	<b>1. DLgs n. 45/2012</b>	<b>1. DLGS 45:</b> Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica mediante disposizioni su avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.	<b>1. DLGS 45:</b> senza effetti	<b>1. DLGS 45:</b> GU 99/2012	Racc. n. 7/2012 - semplificazioni per le imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'accesso agli strumenti finanziari per le imprese			
6	<b>Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese</b>	<p><b>1. D.L. 83/2012</b> (L. 134/2012) Art. 32</p> <p><b>2. D.L. 91/2014</b> (L. n. 116/2014) Art. 21</p> <p><b>3. D.L. 18/2016</b> (L. 49/2016) Art. 17</p> <p><b>4. L.232/2016</b> Art.1 c.70</p> <p><b>5. L.145/2018</b> Art.1, cc 236-238-239</p> <p><b>6. DL 34/2019</b> (L. 58/2019) Art. 27</p> <p><b>DL162/2019:</b> (L.8/2020) Art.4-bis</p>	<p><b>1. DL 83:</b> Ampliate le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, anche di media e piccola dimensione, mediante l'emissione di strumenti di debito a breve termine, quali le <i>cambiali finanziarie</i>, modificando la disciplina vigente.</p> <p><b>2. DL 91:</b> misure a favore di <i>emissioni di obbligazioni societarie</i>, tra cui estensione del regime dell'imposta sostitutiva sugli interessi e sulle rendite finanziarie, in luogo della ritenuta alla fonte, ricomprendendovi anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati detenuti da uno o più investitori qualificati. La disposizione andando a modificare l'art. 32 del DL 83/2012 stabilisce che non si applica la ritenuta sui proventi dei titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, se percepiti da organismi di investimento collettivo di risparmio il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 % in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati.</p> <p><b>3. DL 18:</b> disciplinate le procedure e le condizioni per la <i>concessione diretta di crediti</i>, a soggetti diversi da consumatori, da parte di <i>fondi di investimento alternativi</i> istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine, è stato modificato il Testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF), integrando la definizione di OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio).</p> <p><b>4. L.232:</b> modifica il testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) estendendo a tutte le piccole e medie imprese, l'operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali, attualmente riservata solo alle start-up innovative e alle PMI innovative La raccolta di capitale potrà avvenire mediante portali online (c.d. <i>crowdfunding</i>). (cfr. <i>mis.19/sostegno alle imprese</i>)</p> <p><b>5. L.145:</b> Modifica il testo unico dell'intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998, TUF) al comma 5-novies dell'art.1 e aggiunge il comma 1-ter all'art.100-ter estendendo la raccolta di capitali tramite portali per le Pmi anche agli strumenti obbligazionari e ai titoli di debito. Dispone inoltre che la sottoscrizione di tali strumenti sia riservata agli investitori professionali come individuati dai provvedimenti della Consob. L'art. 239 modifica invece i cc 2-10-12-15-16 dell'art.16 del Decreto del Mef 30/2015 al fine di potenziare i presidi organizzativi atti alla gestione di potenziali conflitti d'interessi.</p> <p><b>6. DL 34:</b> Al fine di incentivare il finanziamento verso le piccole e medie imprese (PMI) non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio si introduce uno speciale veicolo di investimento societario per la gestione collettiva del risparmio, la C.d. Società di Investimento Semplice (SIS). L'attività della SIS rientra nella disciplina di gestione collettiva del risparmio prevista dalla Direttiva 2011/61/UE e dall'Art. 32 del TUF. La SIS è costituita in forma di società di investimento per azioni a</p>	<p><b>1. DL 83:</b> La disposizione comporta oneri in termini di minori entrate sia per il BS sia per la PA di 10,8 mln nel 2013, 7,9 mln nel 2014, 9,4 mln nel 2015, 11 mln nel 2016 e 12,6 mln nel 2017.</p> <p><b>2. DL 91:</b> senza effetti</p> <p><b>3. DL 18:</b> senza effetti</p> <p><b>4. L. 232:</b> senza effetti</p> <p><b>5.L145:</b> senza effetti</p> <p><b>6. DL 34:</b> senza effetti</p> <p><b>DL.162:</b> senza effetti</p>	<p><b>1. DL 83:</b> GU 147/2012 <b>L.134:</b> GU 187/2012</p> <p><b>2. DL 91:</b> GU 144/2014 L.116; GU 192/2014</p> <p><b>3. DL 18:</b> GU 37/2016 L.49; GU 87/2016</p> <p><b>4. L.232:</b> GU 297/2016</p> <p><b>5.L145:</b> GU 302/2018</p> <p><b>6. DL 34:</b> GU 100/2019 <b>L.58/2019</b> GU 151/2019</p> <p><b>DL.162:</b> GU 305/2019 L.8/2020 GU 51/2020</p>	<p>Racc. n. 7/2012 - semplificazioni per le imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'accesso agli strumenti finanziari per le imprese</p> <p>Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.</p> <p>Racc. 1/2016 - Riduzione del debito, riforma del bilancio, privatizzazioni e politica fiscale</p> <p>Racc. 5/2019: favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, riduzione dei crediti deteriorati, migliorare il finanziamento non bancario</p>	<p>AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia</p> <p>AGS n. 2/2014 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia</p> <p>AGS 2015 1° Pilastro - Rilancio coordinato degli investimenti</p> <p>AGS n. 1/2017 - Promozione degli investimenti</p> <p>AGS n.3/2019 stabilità macro-finanziaria e finanze pubbliche sane</p>		

N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
			<p>capitale fisso (SICAF). E' previsto un regime semplificato rispetto a quello applicabile ai gestori, sfruttando la discrezionalità concessa dalla AIFMD per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie (c.d. gestori sotto-soglia). Si prevede la disapplicazione alle SIS delle disposizioni attuative di Banca d'Italia e CONSOB.</p> <p><b>DL.162:</b> Dettate disposizioni volte a integrare ed ampliare la disciplina della cartolarizzazione per banche e imprese. In particolare, tramite la modifica dell'Art.1 c.1089 della L.145/2018 si dispone che il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotti un'apposita deliberazione contenente indicazione dei diritti e dei beni destinati e delle modalità con cui essi possono essere fruiti. Esteso, infine l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli Artt.1 c. 1-ter e 4 della L.130/1999.</p>						
7	<b>Rafforzamento patrimoniale del sistema bancario</b>	<p><b>1. D.L. 95/2012</b> (L. 135/2012) Artt. 23-Sexies - 23-duodecies</p> <p><b>2. DL. 1/2019</b> (L.16/2018) Art.12 - 22</p>	<p><b>1. DL95:</b> Disciplina della sottoscrizione da parte del MEF di strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Prevista disciplina attuativa.</p> <p>Disposizioni per l'individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena.</p> <p><b>2.DL1:</b> Al fine di evitare il concretizzarsi di situazioni patrimoniali, relative a Banca Carige, da cui possano derivare fattori di instabilità economica e finanziaria, il MEF è autorizzato a sottoscrivere azioni (esclusivamente di tipo ordinario) emesse dalla banca, agendo anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.</p> <p>Condizione necessaria per richiedere l'aiuto dello Stato è che la banca presenti indicazioni sull'entità dell'importo richiesto e sull'entità del patrimonio netto contabile, nonché un piano, detto di ristrutturazione, contenente le misure che la banca intende porre in essere al fine di ripristinare gradualmente il rafforzamento patrimoniale e il soddisfacimento del fabbisogno di capitale necessario per garantire la stabilità.</p> <p>L'intervento dello Stato è subordinato al parere favorevole della Commissione Europea. La conversione in capitale delle risorse stanziato dallo stato dovrebbe riguardare in primis il ripristino dell'Additional Tier 1 (AT1) e poi, per la parte residuale, il Common Equity Tier 1 (CET1) e Common Equity Tier 2 (CET2).</p> <p>Il MEF presenta alle Camere, con frequenza quadrimestrale, una relazione concernente gli interventi effettuati.</p> <p>Per la copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale di Banca Carige e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore della medesima banca, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019.</p>	<p><b>1. DL95:</b> senza effetti</p> <p><b>2. DL1:</b> senza effetti nel triennio 2020-2022</p>	<p><b>1. DL 95 DM MEF 21 dicembre 2012</b> (in attuazione dell'art. 23-duodecies): criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari e il 'prospetto di emissione', di cui all'articolo 23-sexies DL95/2012.</p> <p><b>DPCM 28 dicembre 2012</b> (in attuazione dell'art. 23-undecies): individua le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione da parte del MEF dei nuovi strumenti finanziari per 2 miliardi, attraverso emissioni di titoli di debito pubblico a medio-lungo termine.</p> <p><b>DM MEF 26 febbraio 2013</b> (in attuazione dell'art. 23-novies): approva la sottoscrizione di 3,9 miliardi di Nuovi strumenti finanziari emessi dall'Emittente, di cui 1,9 miliardi ai fini dell'integrale sostituzione degli Strumenti finanziari esistenti. L'operazione impatta, dunque, per 2 miliardi solo sul fabbisogno del settore statale.</p> <p><b>DL1:</b> Con decreti del MEF è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo e la eventuale rimodulazione in relazione alle effettive esigenze.</p>	<p><b>1. DL 95:</b> GU 156/2012 L 135: GU 189/2012</p> <p><b>2.DL1 :</b> GU 6/2019 L16 :GU 58/2019</p>	Racc. 5/2019: favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, riduzione dei crediti deteriorati, migliorare il finanziamento non bancario	AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia	
8	<b>Nuovi limiti alla partecipazione del capitale di banche e fondazioni</b>	<b>1. D.L. 179/2012</b> (L. 221/2012) Art. 23-quater	<b>1. DL 179:</b> Modificati TUB e TUF rispettivamente in materia di banche popolari e società cooperative: vietato il possesso, diretto o indiretto, di azioni superiori all'1 per cento del capitale sociale delle banche popolari. Per le fondazioni bancarie possibile stabilire un limite di partecipazione al 3 per cento. Modificate alcune norme del TUF laddove prevedono misure del capitale per le società cooperative.	<b>1. DL179:</b> senza effetti		<b>1. DL 179:</b> GU: 245/2012 L 221: GU: 294/2012		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia	
9	<b>Credit default swap - potenziamento autorità nazionali competenti</b>	<b>1.D.L. 179/2012</b> (L. 221/2012) Art. 24, c. 1 e 2	<b>1. DL179:</b> Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 236/2012 individuate le autorità nazionali (MEF, CONSOB e BKI) e definite le rispettive funzioni. Rafforzata la disciplina sanzionatoria per vendite allo scoperto e credit default swap.	<b>1. DL179:</b> senza effetti		<b>1. DL 179:</b> GU: 245/2012 L 221: GU: 294/2012		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia	
10	<b>Partecipazione italiana al capitale di organismi internazionali</b>	<p><b>1. D.L. 201/2011</b> (L. 214/2011) Art. 7</p> <p><b>2.L. 117/2012</b></p> <p><b>D.L. 179/2012</b> (L. 221/2012) Art.</p>	<p><b>1. DL 201:</b> Impegno dello Stato italiano ad accettare e adempiere gli emendamenti dell'Accordo istitutivo della BERS.</p> <p>L117: Partecipazione italiana al 6° aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)</p> <p>DL 179: Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e sviluppo</p>	<p><b>1.. DL201:</b> Autorizzata spesa di 87,6 mln nel 2012, 125,1 nel 2013 e di 121,7 nel 2014.</p> <p><b>L228:</b> previste maggiori spese in conto capitale per il BS nel 2013 per 1.617</p>	<p><b>6. L160:</b> <b>previsto decreto</b> MEF (In att.ne del comma 535) per disporre la contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo.</p>	<p><b>1. DL 2011 :</b> GU 284/2011 L 214: GU 300/2011</p> <p><b>2.L 117:</b> GU 176/2012</p>	<p>AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia</p> <p>AGS 2015 1° Pilastro</p>		



N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
			<b>5.DL4:</b> autorizza i "confidi" (consorzi di garanzia collettiva fidi) ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere - oltre a garanzie - finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Tali finanziamenti devono essere conformi ai limiti consentiti da eventuali normative di settore.						
12	<b>Nuovo assetto azionario CDP S.p.a.</b>	<b>1. D.L. 179/2012</b> (L. 221/2012) Art. 36, c.3bis-3 - decies	<b>1. DL179:</b> Si consente la conversione delle azioni privilegiate detenute dalla fondazioni bancarie in CDP in azioni ordinarie, secondo modalità che permettano di un equo rapporto di conversione, tale da consentire il mantenimento degli azionisti privati in CDP, individuando un percorso per la determinazione del rapporto di ra le azioni privilegiate CDP, detenute da fondazioni bancarie, e le azioni ordinarie, basato sul riconoscimento agli azionisti privilegiati quota parte degli incrementi patrimoniali che la CDP ha realizzata dal 2003 (anno della sua trasformazione in spa e di ingresso nel capitale delle stesse fondazioni) a oggi.	<b>1. DL 179:</b> senza effetti		<b>DL 179:</b> GU: 245/2012 L 221: GU: 294/2012			AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
13	<b>Misure per favorire l'efficienza dei mercati finanziari</b>	<b>1. L. 228/2012</b> - Art. 1 c. 303-304  <b>2. DLGS 44/2014</b>  <b>3. DLGS 53/2014</b> recepimento direttiva 2011/89/UE  <b>D.L. 192/2014</b> (L. 11/2015) Art. 10, c. 4	<b>1. L228:</b> Le disposizioni modificano il T.U. del Debito pubblico tra cui introduce un portafoglio attivo di titoli di stato da utilizzare per effettuare operazioni di pronti contro termini, finalizzate a promuovere l'efficienza dei mercati finanziari  <b>2. DLGS 44:</b> in attuazione della direttiva 2011/61/UE, fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi. Viste le possibili difficoltà derivanti da un quadro armonizzato e da un mercato interno per i GEFIA UE e non, è previsto un meccanismo di riesame in quattro fasi.  <b>3. DLGS 53:</b> è volto a garantire la stabilità finanziaria del mercato interno attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi nonché della gestione dei rischi di gruppo. Tra le novità del decreto, sono previsti criteri quantitativi di identificazione dei conglomerati.  <b>DL 192:</b> prorogato al 30/4/2015 il termine entro cui devono essere adottate tutte le misure necessarie per ottemperare alla direttiva AIMFD (2011/61/UE) sui gestori di fondi di investimento alternativi	<b>1. L 228:</b> senza effetti  <b>2. DLGS 44:</b> senza effetti  <b>3. DLGS 53:</b> senza effetti  <b>DL 192:</b> senza effetti		<b>1. L 228:</b> GU: 302/2012  <b>2. DLGS 44:</b> GU: 70/2014  <b>3. DLGS 53:</b> GU: 76/2014  <b>DL 192:</b> GU: 302/2014 L 11: GU: 49/2015	Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia  AGS 2015 1° Pilastro rilancio coordinato degli investimenti  AGS 2016 1° Pilastro rilancio degli investimenti
14	<b>Rivalutazione capitale di BKI</b>	<b>1.DL. 133/2013</b> (L. 5/2014) Art. 4  <b>2. L 234/2021</b> Art. 1, c. 715-717  <b>3. DL 50/2022</b> (L 91/2022) art. 47, comma 4-8, art. 47, comma 10	<b>1.DL. 133:</b> viene autorizzato l'aumento del capitale della Banca d'Italia (BKI), mediante utilizzo delle riserve statutarie, per un importo di 7,5 mld di euro. Sono definiti inoltre altri punti: -viene confermata la natura giuridica della BKI quale istituto di diritto pubblico e autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo; -l'importo dei dividendi annuali non può essere superiore al 6% del capitale; -le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto; -il limite di partecipazione ovvero le quote detenibili - direttamente o indirettamente - da ciascun soggetto è stato fissato al 3% del capitale. I partecipanti hanno a disposizione 36 mesi per la dismissione delle partecipazioni in eccesso rispetto a detto limite. Dopo il periodo transitorio, qualora un partecipante detenesse più del 3% del capitale, non vedrebbe riconosciuti i diritti di voto ed economici sulle quote in eccesso; -per favorire l'equilibrata distribuzione delle quote, è consentito alla BKI il riacquisto temporaneo di quote, finalizzato al loro collocamento presso altri investitori in condizioni di piena trasparenza e di parità di trattamento.  <b>2. L 234:</b> Viene elevato la partecipazione massima degli azionisti al capitale della Banca d'Italia dal 3 al 5 per cento. Viene fissato il regime fiscale per i dividendi percepiti nel 2022.  <b>3. DL 50/2022</b> (art. 47, commi 4-8) - Rimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per la conversione in euro delle banconote ucraine  <b>4. DL 50/2022</b> (art. 47, comma 10) - Garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia per la copertura del rischio di mancato cambio della valuta ucraina da parte della Banca Nazionale di Ucraina	<b>1.DL 133:</b> senza effetti  <b>2. L 234:</b> SNF: Entrate 2023: 10,2 mln; 2024: 3,7 mln SNF: Spese 2023: -0,7 mln; 2024: -0,4 mln IN: Entrate 2023: 10,9 mln; 2024: 4,1 mln  <b>3. DL 50:</b> SNF: Spese 2022: 120,5 mln; IN: Spese 2022: 0,5 mln;		<b>1.DL 133:</b> GU: 281/2013 L 5: GU: 23/2014  <b>2. L 234:</b> GU 234/2021 3. GU 114/2022 L 91/2022 GU 164/2022	Racc. n. 3/2013- Sistema finanziario		AGS n. 2/2014 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
15	<b>Rafforzamento della vigilanza e della trasparenza bancaria e finanziaria</b>	<b>1. D.L. 25/2014</b> (L. n. 75/2014)  <b>2. L 208/2015</b>  <b>DLGS 136/2015</b>  <b>DLGS 25/2016</b>	<b>1.DL 25:</b> vista l'assunzione, dal novembre 2014, dei compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della BCE e la prevista cooperazione con le autorità competenti nazionali, il provvedimento stabilisce la possibilità per la Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure ad evidenza pubblica o dalla BCE, per l'espletamento dell'esercizio dell'attività di vigilanza. Tali soggetti hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia.  <b>2. L 208:</b> Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB sono trasferite all' "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari". Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e	<b>1. DL 25:</b> senza effetti  <b>2. L 208:</b> per l'iscrizione all'albo unico dei promotori e consulenti finanziari, per entrambi i saldi previste maggiori entrate per 0,3 mln a decorrere dal 2016.	<b>2. L 208:</b> <b>Previsto DM MEF</b> (in attuazione Art. 1 c. 38): disciplina termini e modalità di attuazione delle disposizioni limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo quando gli stessi operano in forma societaria (Istruttoria in corso).	<b>1. DL 25:</b> GU: 61/2014 L 75: GU: 109/2014  <b>2.L 208:</b> GU 302/2015  <b>DLGS 136:</b>	Racc. n. 3/2013- Sistema finanziario  Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.		AGS 2015 2° Pilastro Impegno rinnovato verso le riforme strutturali  AGS 2016 2° Pilastro

N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
	<p><b>3. DLGS 135/2016</b></p> <p><b>DLGS 37/2017</b></p> <p><b>4. L.28/2019</b></p>	<p>riassicurativi (RUI) sono iscritti in apposita sezione dell'albo unico. L'Organismo può avvalersi anche di un contingente di personale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti.</p> <p><b>DLGS 136</b> (in attuazione della direttiva 2013/34/UE): reca disposizioni relative ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Modifica la direttiva 2006/43/CE e abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari stabilite in uno Stato membro.</p> <p><b>DLGS 25</b> (in attuazione delle direttive: 2013/50/UE – 2003/71/CE – 2007/14/CE): reca disposizioni sulla trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.</p> <p><b>3.DLGS 135</b> (in attuazione della direttiva 2014/56/UE): modifica la direttiva 2006/43/CE per la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. L'obiettivo è quello di assicurare un maggior rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori e delle società di revisione legale.</p> <p><b>DLGS 37</b> (in attuazione della direttiva 2014/92/UE): il provvedimento garantisce, ai consumatori che utilizzino conti di pagamento, maggiore trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del conto stesso e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. I nuovi documenti non sostituiscono, ma si aggiungono agli obblighi informativi già stabiliti per i servizi di pagamento, ad esempio l'estratto conto. Vengono inoltre introdotti obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori. Prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell'UE di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza.</p> <p><b>4. L.28:</b> istituisce una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, la quale è tenuta a presentare annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta ed eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta. Essa svolge la propria attività di indagine in relazione a diversi aspetti dell'attività bancaria e creditizia, tra cui: alcuni profili di gestione degli enti creditizi; le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari; la normativa in materia di incompatibilità e conflitto d'interesse delle autorità di vigilanza, il recepimento e l'applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali; il percorso dell'Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l'attività e le norme emanate dalle Autorità di vigilanza. Tale Commissione dovrà, inoltre, operare anche con riferimento ad aspetti ulteriori rispetto all'attività bancaria, quali: il sistema dei confidi, le agenzie di rating, i sistemi di informazione creditizia, l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale), le fondazioni bancarie e le norme in materia di tutela del risparmio.</p>	<p><b>DLGS 136:</b> senza effetti.</p> <p><b>DLGS 25:</b> senza effetti.</p> <p><b>3.DLGS 135:</b> senza effetti</p> <p><b>DLGS 37:</b> senza effetti</p> <p><b>4. L.28:</b> Maggiori spese: 0,2 mln annui nel triennio 2020-2022</p>	<p><b>Previsto DPCM</b> (in attuazione Art. 1 c. 40): stabilisce disposizioni relative a organi di vertice e dirigenti CONSOB che, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi (Istruttoria in corso).</p> <p><b>3. DLGS 135:</b> <b>Schema DM MEF</b> (in attuazione art. 3): disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale. (Istruttoria in corso). <b>Schema DM MEF</b> (in attuazione art. 6): disciplina i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità sui revisori contabili, dei programmi e del contenuto minimo di tali corsi. (Istruttoria in corso). <b>DM MEF 5 dicembre 2016</b> (in attuazione art. 8): disciplina le modalità attuative delle disposizioni in materia di Registro dei revisori legali e delle società di revisione. Definisce il contenuto, le modalità dei termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti. <b>Schema DM MEF</b> (in attuazione art. 16): Individua i casi e definisce le modalità con cui il revisore legale o la società di revisione legale possono dimettersi dall'incarico (Istruttoria in corso). <b>DM MEF 5 dicembre 2016</b> (in attuazione art. 20): definisce l'entità dei contributi dovuti dagli iscritti nel Registro dei revisori legali per lo svolgimento delle funzioni attribuite al MEF dal DLGS 135/2016. <b>Schema DM MEF</b> (in attuazione art. 20): Definisce i criteri per l'iscrizione degli interessati nell'apposito elenco tenuto dal ministro dell'Economia per l'attribuzione degli incarichi per i controlli di qualità sui revisori legali (Istruttoria in corso) <b>Schema DM MEF</b> (in attuazione art. 21): determina le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria nel caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale. (Istruttoria in corso) <b>Schema DM MEF</b> (in attuazione art. 22): modalità attuative delle disposizioni in materia di iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro dei revisori legali, in conformità ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria. (Istruttoria in corso). <b>DM MEF 10 maggio 2017</b> (in attuazione art.25, c. 1): definizione dei compiti, della composizione, dei compensi della Commissione centrale per i revisori legali istituita presso il MEF.</p> <p><b>DLGS 37:</b></p>	<p>GU 202/2015</p> <p><b>DLGS 25:</b> GU 52/2016</p> <p><b>3.DLGS 135:</b> GU 169/2016</p> <p><b>DLGS 37:</b> GU 75/2017</p> <p><b>4.L.28:</b> GU 77/2019</p>	<p>Racc. n. 4/2015– Sistema finanziario Racc. n. 3/2016 – Sistema bancario e crediti deteriorati</p>	<p>Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie</p> <p>AGS n. 1/2017 - Promozione degli investimenti</p>		



N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
					<p><b>Previsto DM MEF</b>, sentita la Banca d'Italia, (in attuazione art. 126-terdecies, c. 3): individua le caratteristiche dell'ente certificatore e la procedura di accreditamento, che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e correttezza.</p> <p><b>DM MEF 3 maggio 2018</b> sentita la Banca d'Italia, (in attuazione art. 126-vicies quater, c. 1): individua le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.</p> <p><b>DM MEF 3 maggio 2018</b> sentita la Banca d'Italia, (in attuazione art. 126-vicies semel c. 1): stabilisce il numero delle operazioni effettuabili senza addebito di spese ulteriori rispetto ad un canone annuo onnicomprensivo pagato dal consumatore.</p> <p><b>DM MEF 3 maggio 2018</b> sentita la Banca d'Italia, (in attuazione art. 126-vicies bis c. 2): Determinazione del canone annuo onnicomprensivo (conto bancario) e del costo delle operazioni aggiuntive tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.</p>				
16	Microcredito	DM MEF n.176/2014	DM 176: in attuazione art. 111, c. 5 DLgs n. 385/1993, disciplina del microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro.	DM 176: senza effetti		DM 176: GU 279/2014	Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.		<p>AGS 2015 2° Pilaastro Impegno rinnovato verso le riforme strutturali</p> <p>AGS 2016 2° Pilaastro Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie</p>
17	Banche popolari	1.D.L. 3/2015 (L. 33/2015)  2.DL91/2018 (L.108/2018) Art.11 c.1	<p><b>1.DL 3:</b> sono state introdotte alcune modifiche al TU delle leggi in materia bancaria e creditizia con particolare riferimento alle limitazioni al diritto al rimborso di azioni in caso di recesso di un socio, stabilendo che l'attivo non può superare 8 mld di euro, nel qual caso si deve provvedere alla trasformazione in società per azioni o alla liquidazione, eliminando la previsione che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetti esclusivamente ai competenti organi sociali, modificando le maggioranze assembleari per le trasformazioni in spa e per le fusioni, creando regimi civilistici distinti fra banche cooperative e banche popolari</p> <p>Gli statuti delle banche popolari determinano, inoltre, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio (non meno di 10 e non più di 20). E' stata, infine, prevista una disciplina che può essere applicata dalle banche popolari per un periodo transitorio, in ordine imitazioni al diritto di voto.</p> <p><b>2.DL91:</b> sostituisce al termine di adeguamento precedentemente indicato (18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 29 del TUB) la data del 31 dicembre 2018.</p>	<p><b>1.DL 3:</b> senza effetti</p> <p><b>2.DL91:</b> senza effetti</p>		<p><b>1.DL 3:</b> GU: 19/2015 L. 33: GU: 70/2015</p> <p><b>2. DL91:</b> GU 171/2018 L.108:GU 220/2018</p>	Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.		<p>AGS 2015 2° Pilaastro Impegno rinnovato verso le riforme strutturali</p> <p>AGS n.3/2019 stabilità macro-finanziaria e finanze pubbliche sane</p>

N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
18	<b>Prestito vitalizio ipotecario</b>	<b>1. L. 44/2015</b> <b>2. DLGS 72/2016</b>	<b>1. L. 44:</b> introdotte alcune modifiche sul tema del prestito vitalizio ipotecario. Prevista la concessione da parte di banche, nonché di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni. In particolare, viene concessa facoltà al finanziato di concordare con il finanziatore, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese.  <b>2. DLGS 72:</b> attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria/mediatori creditizi.	<b>1. L. 44:</b> senza effetti <b>2. DLGS 72:</b> senza effetti	<b>1. L. 44:</b> <b>DM MISE 22 dicembre 2015 n. 226:</b> regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell'art.11-quaterdecies, c.12-quinquies, del DL 203/2005 così come modificato dall'art.1, c.1, L.44/2015.	<b>1. L. 44:</b> GU: 92/2015  <b>2. DLGS 72:</b> GU 117/2016	Racc. n. 4/2015– Sistema finanziario  Racc. n. 3/2016 – Sistema bancario e crediti deteriorati	AGS 2016 2° Pilastrò Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie  AGS n. 1/2017 - Promozione degli investimenti	
19	<b>Agenzie di rating del credito</b>	<b>1.DLGS66/2015</b> (recepimento direttiva 2013/14/UE)  <b>2. DL 104/2020</b> L.126/2020 Art. 71 c. 2  <b>3.DL 73/2021</b> (L.106/2021) Art.12 bis	<b>1. DLGS 66:</b> recepisce la direttiva 2013/14/UE che ha come obiettivo il miglioramento della qualità degli investimenti realizzati da enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di fondi di investimento alternativi (FIA), tutelando così coloro che investono in tali fondi. Per gli enti creditizi si applicano direttamente le disposizioni del Regolamento (UE) 462/2013.  <b>2. DL 104:</b> Prevede la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio.  <b>3.DL 73:</b> Proroga fino alla fine del 2021 i termini per l'applicazione delle disposizioni sui FIA di cui all'art.71 del DL 104/2020	<b>1.DLGS 66:</b> senza effetti  <b>2.DL 104:</b> senza effetti  <b>3. DL 73:</b> Senza effetti		<b>1.DLGS 66:</b> GU: 116/2015  <b>2. DL 104:</b> GU 203/2020 L.126/2020 GU 253/2020  <b>3. DL 73:</b> GU 123/2021 L.106 GU 176/2021		AGS 2016 2° Pilastrò Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie	
20	<b>Risanamento e risoluzione di crisi finanziarie e bancarie</b>	<b>1. DLGS 180/2015</b>  <b>DLGS 181/2015</b>  <b>L 208/2015</b> Art. 1 c. 170-171; 842-861; 880-885  <b>2. D.L. 18/2016</b> (L. 49/2016) Art. 15  <b>3. DL 99/2017</b> (L.121/2017) (Cfr misura 1)  <b>4.L145/2018:</b> Art.1, c.1067  <b>5. 160/2019</b> Art. 1 c. 712 – 715  <b>6.DL34/2020</b> (L.77/2020) Art.168-175	<b>DLGS 180:</b> introdotte modifiche al Testo unico bancario e al Testo unico finanza (al fine di recepire la direttiva 2014/59/UE) per favorire il risanamento, sostegno e intervento all'interno dei gruppi bancari. Inoltre, previste azioni in tema di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa.  <b>DLGS 181:</b> previste misure in materia di predisposizione dei piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, gestione delle crisi di gruppi cross-border. Le attività connesse alla risoluzione spettano all'autorità di risoluzione le cui funzioni, in attuazione dello specifico criterio di delega, sono state attribuite alla Banca d'Italia.  <b>L208:</b> prevede la non rilevanza, ai fini IRES/IRAP, delle sopravvenienze attive in capo ai soggetti sottoposti ad azioni di <i>resolution</i> . La Banca d'Italia ha avviato le procedure di risoluzione nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria. Il finanziamento delle procedure di risoluzione viene assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale. Viene istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione. Il MEF è autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico (di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014) gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede che gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nell'eventualità di insufficienza delle risorse dello stesso.  <b>2. DL 18:</b> disciplinati i trattamenti ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte ( <i>bridge bank</i> ). In riferimento al trattamento fiscale della cessione di attività e passività da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponte viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.  <b>3. DL 99:</b> disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare alcuni interventi sono: - consente al Ministro del MEF, su proposta della Banca d'Italia, di sottoporre le Banche a liquidazione coatta amministrativa, disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa, prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente ed effettuare misure di sostegno pubblico a sostegno della cessione; - i commissari liquidatori provvedono a disporre la cessione dell'azienda bancaria ad un soggetto o più soggetti selezionati sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente;	<b>1. DLGS 180:</b> senza effetti  <b>DLGS 181:</b> senza effetti  <b>L208:</b> per il finanziamento ponte al Fondo risoluzione unico previste maggiori spese in termini di SNF di 2.500 mln per il 2016.  <b>2. DL18:</b> senza effetti  <b>3. DL99:</b> Maggiori spese pari a 300 mln nell'anno 2018.  <b>4.L145:</b> SNF Maggiori spese: 18,3 mln annui nel biennio 2020-2021. Minori spese: 164,5 mln nel 2019 Maggiori entrate: 1005,5 mln nel 2019 Minori entrate: 111,7 mln annui nel biennio 2020-2021 IN Maggiori entrate: 1170 mln nel 2019 Minori entrate: 130 mln annui nel biennio 2020-2021.  <b>5. L. 160:</b> Maggiori entrate (SNF): 1347,2 mln nel 2020 Maggiori entrate (IN):	<b>1. L. 208:</b> <b>DM MEF-GIUSTIZIA 9 maggio 2017</b> (in attuazione Art. 1 c. 857) per definire: a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà; b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo; c) i criteri di quantificazione delle prestazioni; d) le procedure da esperire. <b>DPCM 26 aprile 2017</b> (in attuazione Art. 1 c. 859): disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale.  <b>DM MEF-GIUSTIZIA 9 maggio 2017 n. 83</b> (in attuazione art.1 c.857 lett.d): disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà mediante il ricorso alla procedura arbitrale, le modalità e i termini per la presentazione delle relative istanze di erogazione delle prestazioni e i criteri di quantificazione delle prestazioni  <b>3. DL 99:</b> <b>DM 22 Febbraio 2018</b> (in attuazione art.5 c.1): prevede che i commissari liquidatori cedano alla Società per la Gestione di Attività S.p.A.(SGA), crediti deteriorati e altri attivi delle banche poste in liquidazione non ceduti o retrocessi.	<b>1. DLGS: 180:</b> GU 267/2015  <b>DLGS 181:</b> GU 267/2015  <b>L 208:</b> GU 302/2015  <b>2. DL 18:</b> GU 37/2016 L.49: GU 87/2016 <b>3. DL 99:</b> GU 146/2017  <b>L.121/2017:</b> GU 184/2017  <b>4.L145:</b> GU 302/2018  <b>5. L.160:</b> GU 304/2019  <b>6.DL34:</b> GU128/2020 L.77/2020: GU 180/2020	Racc. n. 4/2015– Sistema finanziario  Racc. n. 3/2016 – Sistema bancario e crediti deteriorati  Racc. n. 3/2017 Servizi finanziari e sistema bancario  Racc. n. 3/2018: risanamento del sistema bancario e facilitazioni per l'accesso al credito  Racc. 5/2019: favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, riduzione dei crediti deteriorati, migliorare il finanziamento non bancario	AGS 2016 2° Pilastrò Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie  AGS n. 1/2018 - Promozione degli investimenti  AGS n.3/2019 stabilità macro-finanziaria e finanze pubbliche sane	

N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
			<p>- concessione della garanzia dello Stato; - erogazione di un supporto finanziario al cessionario; - la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A. (SGA S.p.A), da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. - gli investitori che al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa detenevano strumenti finanziari di debito subordinato e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche, possono accedere al Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dalla legge di stabilità per il 2016; - introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP.</p> <p><b>4. L.145:</b> Prevista la deduzione, dalla base imponibile necessaria ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi, delle perdite accorse a seguito della riduzione di valore accorsa ai crediti presenti nell'attivo delle banche e degli altri istituti finanziari con l'entrata in vigore del nuovo standard contabile comunitario IFRS9.</p> <p><b>5. L. 160:</b> Dispone il differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP, relative allo stock di svalutazioni e perdite su crediti, per gli enti creditizi e finanziari; alla riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie, derivante dalla prima applicazione dei principi contabili IFRS 9; alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, cosiddette imposte differite attive - DTA</p> <p><b>DL34:</b> istituisce un regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro. A tal fine, il MEF è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa. Tale sostegno può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di sostegno in argomento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>1644,1 mln nel 2020 Minori spese (SNF): 296,9 mln nel 2020</p> <p><b>6.DL34:</b> SNF: Spese 2020: 100 mln; IN: Spese 2020: 100 mln</p>					
21	<b>Tutela dei risparmiatori e degli investitori</b>	<p><b>1. L. 208/2015</b> Art. 1 c. 44-47</p> <p><b>2. DL 59/2016</b> Artt. 9 - 10 (L.119/2016)</p> <p><b>3. L. 205/2017</b> Art. 1 - cc. 1106-1109</p> <p><b>4.DL91/2018</b> (L.108/2018) Art.11 c.1-bis</p> <p><b>DL 119/2018 -</b> Art. 20 quinquies</p> <p><b>L.145/2018 -</b> Art.1 c.493 - 507</p> <p><b>5. DL 34/2019</b> Art.36 co 2 (L. 58/2019)</p> <p><b>DL 22/2019</b> (L. 41/2019) Art. 3-11</p> <p><b>L.160/2019</b> Art.1 c.236-238</p> <p><b>6. DL 34/2020</b> (L.77/2020) Art.175-bis</p>	<p>1. L. 208: la CONSOB istituisce il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori che ne garantirà l'accesso gratuito alla procedura. Viene inoltre soppressa la Camera di conciliazione ed arbitrato.</p> <p>2. D.L. 59: stabilisce che gli investitori, in possesso di un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro o un reddito ai fini Irpef inferiore a 35 mila euro, che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati entro il 12/6/2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato. Vengono, inoltre, modificati i commi 856 (dotazione e limiti del Fondo di solidarietà) e 857 (modalità e termini di operatività del Fondo di solidarietà) dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.</p> <p>3. L. 205: La norma eroga misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al DLGS 50/2016.</p> <p>4.DL91: interviene sulla disciplina e sui termini per l'attuazione del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori istituito dalla legge di bilancio 2018. Viene in particolare estesa l'operatività del Fondo anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e viene posticipato al 31 gennaio 2019 il termine per l'emanazione delle norme secondarie di attuazione della disciplina del Fondo. Con le modifiche al c.1106 della L.205/2017 si amplia l'ambito operativo del Fondo, che può dunque intervenire anche nel caso in cui il danno ingiusto sia stato riconosciuto con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Proroga dal 31 marzo 2018 al 31 gennaio 2019 il termine per l'emanazione del DPCM con il quale vanno stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109.</p> <p>DL 119: introdotte modifiche al DPR 116/2007 che costituisce il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge n. 266/2005, in materia di depositi dormienti. Tali depositi, a partire dal 2006, alimentano un Fondo specifico per risarcire le vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto, all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.</p>	<p><b>1. L208:</b> per entrambi i saldi previste maggiori spese per 0,3 mln a decorrere dal 2016.</p> <p><b>2. DL59:</b> senza effetti</p> <p><b>3. L205:</b> Maggiori spese pari a 25 mln annui nel triennio 2018-2020.</p> <p><b>4. DL91:</b> senza effetti</p> <p><b>DL 119:</b> senza effetti</p> <p><b>L.145:</b> SNF Maggiori entrate: pari a 500 mln nel 2019. Maggiori spese: 526,2 mln per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. IN Maggiori spese: 76,8 mln nel 2019, 326,8 mln nel 2020 e 426,8 mln nel 2021.</p> <p><b>5. DL 34:</b> senza effetti</p> <p><b>DL 22:</b> senza effetti</p> <p><b>L.160:</b> senza effetti</p>	<p><b>3. L. 205:</b> <b>Schema DPCM</b> (in attuazione art. 1, c. 1107): Determinazione dei requisiti, delle modalità e delle condizioni necessarie per rendere operativo il Fondo di ristoro finanziario istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza (Adottato).</p> <p><b>4.L.145:</b> <b>DM MEF 10 maggio 2019</b> (in attuazione art.1 c.501): sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR ED è determinato il compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica.</p> <p><b>5. DL 34:</b> <b>Previsto Decreto PCM- MEF</b> (in attuazione dell'art.1 L. 145/2018 comma 502 ter): per prevedere un aumento fino a 200.000 del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore</p>	<p><b>1.L. 208:</b> GU 302/2015</p> <p><b>2. DL59:</b> GU 102/2016 L.119: GU 153/2016</p> <p><b>3. L205:</b> GU 302/2017</p> <p><b>4. DL91:</b>GU 171/2018 L.108 :GU 220/2018</p> <p><b>DL 119:</b> GU 247/2018 L. 136/2018: GU293/2018</p> <p><b>L.145:</b> GU 302/2018 <b>5. DL 34:</b> GU 100/2019</p> <p><b>DL 22:</b> GU 71/2019 <b>L. 41/2019:</b> GU 120/2019</p> <p><b>L.160:</b>GU 304/2019</p> <p><b>6.DL34 :</b>GU</p>	<p>Racc. n. 4/2015- Sistema finanziario</p> <p>Racc. n. 3/2016 - Sistema bancario e crediti deteriorati</p> <p>Racc. n. 3/2018: risanamento del sistema bancario e facilitazioni per l'accesso al credito</p> <p>Racc. 5/2019: favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, riduzione dei crediti deteriorati, migliorare il finanziamento non bancario</p>	<p>AGS 2016 2° Pilastrò Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie</p> <p>AGS n. 2/2017 - Proseguimento delle riforme strutturali</p> <p>AGS n.3/2019 stabilità macro-finanziaria e finanze pubbliche sane</p>	

N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
	<b>DL 183/2020</b> (L.21/2021) Art. 22		L.145: istituisce il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) in favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Possono accedere al fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, ma anche di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e microimprese. Sono esclusi dall'accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate e i clienti professionali	<b>6. DL 34:</b> senza effetti		128/2020 L.77/2020 :GU 180/2020			
	<b>7.DL 73/2021</b> (L.106/2021) Art. 11 octies		La misura dell'indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 % del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore mentre per gli obbligazionisti subordinati è pari al 95% del valore di carico.	<b>DL 183:</b> senza effetti					
	<b>DL 152/2021</b> (L.233/2021) Art. 27		Gli indennizzi agli azionisti e agli obbligazionisti devono essere corrisposti al netto di eventuali transazioni, ristori, rimborsi o risarcimenti già avvenuti con le banche. Istituisce una commissione tecnica di nove esperti che esamineranno e ammetteranno le domande di indennizzo.	<b>7.DL 73:</b> senza effetti		<b>DL183 :</b> GU 323/2020 L.21/2021 GU 51/2021			
	<b>L.234/2021</b> Art.1 c.63-69		I risparmiatori in condizioni disagiate (certificata attraverso la presentazione dell'ISEE inferiore ai 35mila euro) verranno indennizzati con una corsia preferenziale. Il Fondo di ristoro finanziario di cui all'art. 1, cc. da 1106 a 1108, della L. 205/2017 è sostituito dal FIR. Sono esclusi dagli indennizzi coloro che hanno rivestito nelle banche incarichi di rilievo sino alloro parenti e affini di primo e secondo grado. Entro il 30 settembre 2019 il MEF presenterà alle Camere una relazione in cui comunicherà il numero dei risparmiatori indennizzati, un bilancio delle risorse erogate, e la stima del numero dei risparmiatori che hanno titolo di accedere al FIR.	<b>DL 152:</b> SNF: Spese 2021: 5 mln; 2022: 5 mln; 2023: 5 mln; IN: Spese 2021: 5 mln; 2022: 5 mln; 2023: 5 mln;		<b>7.DL 73:</b> GU 123/2021 L.106 GU 176/2021			
			<b>5. DL 34:</b> La disposizione prevede che il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore può essere elevato fino a 200.000 euro	<b>L.234:</b> SNF: Spese 2022: -1,1 mln; 2023: -0,5 mln; 2024: -0,4 mln IN: Entrate 2022: -0,7 mln; 2023: -0,2 mln; 2024: -0,2 mln IN: Spese 2022: -1,1 mln; 2023: -0,5 mln; 2024: -0,4 mln		<b>DL 152:</b> GU 265/2021 L.233/2021 GU 310/2021			
			<b>DL 22:</b> introduce la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo. In particolare: - l'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. La possibilità di continuare ad operare è condizionata, per i soggetti che operano su base stabile in Italia, alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di una istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso. Per i soggetti che operano in regime di libera prestazione, ferma restando la necessità della notifica, sono escluse alcune attività; -sono stati individuati i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso; - indicati i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio; - stabilito l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela; - per le banche e le imprese di investimento viene consentita la continuazione delle attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio. Prevista l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori; - Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti in essere e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti; - disposta la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.			<b>L.234:</b> GU 310/2021			
			<b>L.160:</b> integrata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dalla legge di bilancio 2018. In particolare, ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, con riferimento agli aventi causa dei titoli legittimanti le domande di indennizzo è specificato che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute. Con riferimento all'indennizzo per gli azionisti, commisurato al 30 % del costo di acquisto dei titoli inclusi gli oneri fiscali, viene specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi, e che gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni. Viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile 2020. Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario, viene previsto che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare.						
			<b>6.DL 34:</b> specifica che la Commissione tecnica per la valutazione delle domande presentate al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), ai fini delle verifiche sulla sussistenza del requisito relativo al patrimonio						

N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
			<p>mobiliare di proprietà del risparmiatore che limita l'accesso alla procedura di indennizzo forfettario dichiarato nella relativa domanda, può avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate. Per effetto delle integrazioni introdotte dall'articolo in esame vengono inoltre esclusi dalle prestazioni del FIR, oltre ai parenti e affini, anche i coniugi dei soggetti che hanno ricoperto a partire dal 1° gennaio 2007 specifici incarichi di direzione e controllo nelle banche i cui strumenti sono oggetto della procedura.</p> <p><b>DL 183:</b> Vengono introdotte specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (cd. Brexit).</p> <p><b>7.DL 73:</b> apportate Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di rendere più semplice e trasparente l'accesso del credito al consumo per i consumatori. Più in particolare è disposto che:</p> <p>a) I consumatori potranno rimborsare il finanziamento ottenuto in anticipo rispetto alla scadenza senza dover corrispondere il pagamento degli interessi restanti e dei relativi altri costi dovuti, saranno comunque tenuti a riconoscere ai finanziatori un indennizzo pari al 1&amp;8% dell'importo rimborsato.</p> <p>b) Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.</p> <p><b>DL 152:</b> Viene rifinanziato il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori al fine di garantire alla Consob una maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale volta alla tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario.</p> <p><b>L.234:</b> è volta a sostenere l'operatività della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al FIR. La Commissione è stata prevista nel c. 501 dell'art. 1 della L. 145 del 2018. La norma in esame stabilisce che i componenti restano in carica fino al 31 luglio 2020 e, a tal fine, autorizza la spesa a sostegno della relativa operatività.</p> <p>Con riferimento al FIR, prevedono l'estensione della possibilità di accesso al Fondo per i risparmiatori che abbiano tempestivamente presentata domanda d'accesso ma con documentazione incompleta subordinando comunque l'erogazione delle prestazioni del Fondo a due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che la domanda di indennizzo sia completata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti entro il 15 marzo 2022;</li> <li>• che risultino risorse residue disponibili a seguito del completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.</li> </ul> <p>Per assicurare adeguato supporto alla Commissione tecnica, a decorrere dall'anno 2022, vengono previste alcune norme che incidono sul contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF ed un incremento la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza.</p>						
22	<b>Banche di credito cooperativo</b>	<p><b>1.D.L. 18/2016</b> (L. 49/2016) Art. 1-2bis</p> <p><b>2.DL91/2018</b> (L.108/2018) Art.11 c.1-3,3-bis,3-ter</p> <p><b>DL 119/2018</b> – Art. 20 – 20 ter</p>	<p><b>DL 18:</b> introdotte disposizioni finalizzate a rendere più efficienti le risorse patrimoniali già esistenti nel sistema del credito cooperativo (BCC) - anche con economie di scala e riduzione dei costi - e ad aprire tale sistema a capitali esterni, per facilitare e rendere più tempestive le operazioni di rafforzamento patrimoniale delle BCC preservando, allo stesso tempo, le specificità mutualistiche del credito cooperativo.</p> <p>In particolare, tale riforma consentirà di superare i problemi insiti nell'attuale disciplina del settore, derivanti dal modello di attività - particolarmente esposto all'andamento dell'economia del territorio di riferimento - dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta.</p> <p>La riforma del settore del credito cooperativo prevede, in sintesi, l'obbligo per le BCC di aderire a un gruppo bancario cooperativo.</p> <p>La capogruppo, a sua volta, partecipata dalle banche di credito cooperativo in via maggioritaria, svolge il ruolo di indirizzo e coordinamento: da una parte, sosterrà la capacità di servizio ai soci, la funzione di sviluppo dei territori e la capacità di generare reddito della singola BCC e, dall'altra, contribuirà a garantire la stabilità e la liquidità della singola BCC.</p> <p>L'adesione al gruppo bancario cooperativo non altera la qualificazione delle BCC come cooperative a mutualità prevalente.</p> <p><b>2.DL91:</b> aumentati da 90 a 180 i giorni per la stipula del contratto di coesione e per l'adesione al gruppo bancario cooperativo. La quota del capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti è fissata almeno al 60 % e i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo sono almeno la metà più due. È inoltre specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di coesione, disciplinato il processo di consultazione sulle strategie del gruppo, nonché il grado di autonomia delle singole BCC in relazione alla relativa classe di rischio.</p> <p><b>DL 119:</b> reca disposizioni che consentono al Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) di applicare la discipli-</p>	<p><b>1.DL 18:</b> senza effetti</p> <p><b>2.DL91:</b> senza effetti</p> <p><b>DL 119:</b> SNF e IN Minori entrate: 34,7 mln annui nel triennio 2019-2021 SNF: Maggiori entrate: 14,6 mln nel 2020 e 8,3 mln nel 2021 Minori spese: 3,2 mln nel 2020 e 1,7 mln annui nel biennio 2021-22 IN: Maggiori entrate: 17,8 mln nel 2020 e 10 mln nel 2021</p>	<p><b>1.DL 18:</b> GU 37/2016 L.49: GU 87/2016</p> <p><b>2.DL91:</b> GU171/2018 L.108:GU 220/2018</p> <p><b>DL119:</b>GU 247/2018 L.136/2018: GU293/2018</p>	<p>Racc. n. 3/2016 – Sistema bancario e crediti deteriorati</p> <p>Racc. n. 3/2018: risanamento del sistema bancario e facilitazioni per l'accesso al credito</p>	<p>AGS n. 2/2017 – Prosecuzione delle riforme strutturali</p> <p>AGS n.3/2019 stabilità macro-finanziaria e finanze pubbliche sane</p>		

N.	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RACCOMANDAZIONI	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
			<p>na IVA per i gruppi societari.</p> <p>Alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, viene consentito di adottare sistemi di tutela istituzionale (in alternativa alla costituzione di autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma) quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.</p> <p>Le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi sono assoggettati a controlli circa l'effettiva osservanza delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.</p> <p>Tali controlli sono svolti dall'autorità governativa (attualmente: MISE), la quale segnala le difformità alla Banca d'Italia per l'eventuale assunzione di adeguati provvedimenti di vigilanza.</p>						
23	<b>Pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari</b>	<b>1.DL 70/2011</b> (L.106/2011) Art. 8, c. 7	<b>1.DL 70:</b> prevede che l'assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica. Prevede, inoltre che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali	<b>1.DL 70:</b> senza effetti	<b>1.DM MEF 3 ottobre 2014 n. 205</b> (in attuazione art. 8, c. 7 DL 70/2011): regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari circolari	<b>1.DL70:</b> regolamento GU110/2011 inL.106: eGU160/2011			
24	<b>Accelerazione del recupero crediti</b>	<b>1.D.L. 59/2016</b> Artt. 1 - 7 (L.119/2016)	<b>1.DL 59:</b> prevede una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata "pegno mobiliare non possessorio", in cui il debitore non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto e la garanzia viene iscritta in un apposito registro informatizzato: il <i>registro dei pegni non possessori</i> . Disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia. Viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile. Apporta modifiche alla legge fallimentare al fine di velocizzare le procedure. Dispone l'acquisizione da parte del MEF della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A..	<b>1.DL 59:</b> previste maggiori spese, in termini di SNF, pari a 4.3 mln per il 2016, a 3.7 mln per il 2017 e a 3.5 mln per il 2018. In termini di IN, previste maggiori spese pari a 3.7 mln per il 2016, a 3.7 mln per il 2017 e a 3.5 mln per il 2018.	<b>1.DM MEF 3 ottobre 2014 n. 205</b> (in attuazione art. 1 c. 6): disciplina delle modalità, rigorosamente informatiche, di iscrizione, consultazione e cancellazione di contratti presso il "registro dei pegni non possessori", nonché gli obblighi di chi effettua tali operazioni e gli oneri per la copertura dei costi di tenuta del registro. (Istruttoria in corso)	<b>1.DL59:</b> GU102/2016 L.119: GU 153/2016	Racc. n. 3/2016 – Sistema bancario e crediti deteriorati  Racc. n. 1/2017 Riduzione del debito, riforma del bilancio, privatizzazioni e politiche fiscali	AGS n. 1/2017 - Promozione degli investimenti	
25	<b>Peer-to-peer lending</b>	<b>1. L. 205/2017</b> Art. 1 - cc. 43-45	<b>1. L205</b> La disposizione prevede che costituiscono redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti, erogati per il tramite di piattaforme di prestiti on line, per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di <i>peer to peer lending</i> ) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d'Italia. I soggetti "gestori" assumono la qualifica di sostituti d'imposta ed operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, con l'aliquota del 26%.	<b>1. L205:</b> Maggiori entrate: 2,3 mln annui nel biennio 2019-2020 in entrambi i saldi. Maggiori spese (SNF): 0,2 mln annui nel biennio 2019-2020; Minori entrate: SNF: 6,7 mln nel 2019 e 3,8 mln nel 2020; IN: 6,9 mln nel 2019 e 4 mln nel 2020.		<b>1. L205:</b> GU 302/2017	Racc. n. 3/2017 Servizi finanziari e sistema bancario	AGS n. 1/2018 - Promozione degli investimenti	
26	<b>Fondo per la Repubblica Digitale</b>	<b>1. DL 152/2021</b> (L.233/2021) Art. 29	<b>1. DL 152:</b> È istituito il "Fondo per la Repubblica Digitale" alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali. L'individuazione delle modalità di organizzazione, di governo e di intervento del fondo sono demandate a un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta.	<b>1. DL 152:</b> senza effetti		<b>DL 152:</b> GU 265/2021 L.233/2021 GU 310/2021			